



All'Ispettorato Territoriale del Lavoro

Indirizzo

Email

Mail PEC

Mail "salvaguardati"

ISTANZA PER L'ACCESSO AI BENEFICI PER I LAVORATORI C.D. SALVAGUARDATI

ai sensi dell'articolo 1, commi 346, 347 e 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 322 del 30 dicembre 2020

Dati del lavoratore che presenta istanza

Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
Sesso	<input type="text"/>	Data di nascita	<input type="text"/>
		Comune o Stato estero di nascita	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>	Tipo di documento	<input type="text"/>
N. Doc.	<input type="text"/>	Rilasciato da	<input type="text"/>
		il	<input type="text"/>
Luogo di residenza	<input type="text"/>	Provincia di	<input type="text"/>
Indirizzo (Via/Piazza)	<input type="text"/>		
N. civico	<input type="text"/>	CAP	<input type="text"/>
		Telefono	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>		

Dati Azienda / P.A.

dipendente fino al della seguente Azienda/P.A.:

con sede in

CHIEDE

ai sensi del citato articolo 1, commi 346, 347 e 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di essere ammesso ai benefici pensionistici per la categoria di seguito contrassegnata:

(contrassegnare il solo riquadro che interessa):

- lettera c)**, comma 346, art. 1, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge;

lettera d), comma 346, art. 1, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge;

lettera e), comma 346, art. 1, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il centovesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge (con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali).

Allegati alla presente istanza:

1 Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni dalla quale si evince di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai benefici ed, in particolare, di quelli concernenti:

la mancata rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa ovvero
 lo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato
(per i lavoratori di cui alla **lettera c)**, comma 346, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n.178);

il provvedimento di congedo (limitatamente all'assistenza di figli con disabilità grave) previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro (per i lavoratori di cui alla **lettera d)**, comma 346, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);

la mancata rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa ovvero
 la mancata rioccupazione a tempo indeterminato
(per i lavoratori di cui alla **lettera e)**, comma 346, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n.178)

2 Copia:

dell'accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero
 della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro (per i lavoratori di cui alla **lettera c)**, comma 346, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178)

3 Copia della documentazione attestante la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011
(per i lavoratori di cui alla **lettera e)**, comma 346, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);

4 **Copia del documento di identità in corso di validità**

(per i lavoratori di cui alle **lettere c), d) ed e)**, comma 346. Art. 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178)

Preso atto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 346, 347 e 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara che i dati riportati sono veri.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, dall'INL con sede a Roma, Piazza della Repubblica, 59, Titolare del trattamento, che i dati personali, di cui al presente atto, sono richiesti ai fini del procedimento. Gli stessi, trattati anche con strumenti informatici, non saranno diffusi, potranno essere comunicati soltanto a soggetti pubblici per l'eventuale seguito di competenza e saranno conservati per i tempi previsti dalla legge. Qualora interessato, potrà esercitare i diritti di cui all'art 15 del Regolamento (UE) 2016/679 e proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Viene comunicato che il DPO è contattabile all'indirizzo DPO.INL@ispettorato.gov.it

Data

firma

Tipo di documento numero documento

Nota: I commi 347 e 348 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, espressamente recitano:

347. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare **entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 346 del presente articolo, che costituiscono un contingente unico, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro che, per i soggetti di cui alla lettera d) del predetto comma 346 in attività di lavoro, è da intendersi quella di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande pervenute, quelle accolte e quelle respinte. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti numerici e di spesa determinati ai sensi dei commi 346 e 348 del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai medesimi commi.

348. I benefici di cui al comma 346, che in ogni caso non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, sono riconosciuti nel limite di 2.400 soggetti e nel limite massimo di spesa di 34,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026.